

**AFFIDAMENTO
DI STRUTTURE COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE
CAMPI DA TENNIS-CALCETTO DI VIA ARGINE SAN MARCO INFERIORE
E RELATIVE PERTINENZE**

CAPITOLATO SPECIALE

I. REQUISITI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

1) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE OFFERTE

Possono presentare offerte le associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate a federazioni sportive nazionali, ai sensi dell'art. 90, comma 25 della L. 27.12.2002, n. 289, iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Musile di Piave, in possesso dei requisiti tecnici e finanziari di cui al successivo punto I.2.

2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare offerta le Associazioni di cui al p. I.1) che non si trovino in una delle condizioni di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 e che possiedano i requisiti giuridici, economici, finanziari e tecnici richiesti. Non possono partecipare alla gara Associazioni che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, c.c.

Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti non in regola con le disposizioni della legge n.68/99 e i soggetti sottoposti alle sanzioni interdittive di cui al D. Lgs 231/2001 o che si trovino in altre situazioni comportanti l'incapacità giuridica o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalla gara d'appalto fino alla conclusione del periodo di emersione (art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001). Sono ammessi i raggruppamenti di Associazioni purché, nel complesso, siano soddisfatti i requisiti richiesti.

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di natura giuridica, economica, finanziaria e tecnica sufficienti a garantire il regolare svolgimento del servizio per la durata dell'affidamento, dimostrabili come segue:

- requisiti di natura giuridica: possesso delle caratteristiche di cui al p. I.1) che precede;
- capacità economica e finanziaria: idonea dichiarazione bancaria e situazione economica - finanziaria non squilibrata;
- capacità tecnica: gestione diretta di impianti sportivi pubblici o privati per almeno un anno nell'ultimo triennio, con caratteristiche qualitative simili a quelle dei campi da tennis-calcetto di Via Argine San Marco inferiore;

2.1) Situazione giuridica – prove richieste

- copia dello statuto e dell'atto costitutivo registrato, eventuale documentazione attestante l'associazione a Federazioni Sportive Nazionali ai sensi dell'art. 90, c. 25 della L. 289/02. L'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni è verificata d'ufficio.

2.2) Capacità economica e finanziaria – prove richieste

- dichiarazione di almeno un Istituto di Credito da cui risulti che l'Associazione è finanziariamente solida ed è in grado di sostenere gli oneri dell'eventuale appalto;
- ultimo bilancio approvato secondo le norme vigenti. Il bilancio può essere presentato anche in forma sintetica e deve evidenziare una situazione economica e finanziaria equilibrata.

2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste

- referenze di almeno una gestione annuale nell'ultimo triennio (Annate Sportive 2015/16, 16/17, 17/18), relative a impianti sportivi pubblici o privati con caratteristiche qualitative simili a quelle dei campi da tennis-calcetto di Via Argine San Marco inferiore.

II. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

1) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le Associazioni che intendono partecipare alla gara per l'affidamento degli impianti dovranno far pervenire, entro i termini stabiliti nel bando, all'indirizzo dell'Ente (riportato nel bando di gara), Ufficio Protocollo, un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente l'offerta e i documenti richiesti. Fa fede soltanto la data di ricevimento al protocollo dell'ente.

Il plico dovrà:

- indicare la ragione sociale dell'Associazione mittente e la seguente dicitura "Offerta per i campi da tennis-calcetto di Via Argine San Marco inferiore;
- contenere tre distinte buste chiuse, ciascuna controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnate dalla ragione sociale dell'Associazione, dalla dicitura sopracitata e dalle seguenti scritte in relazione al rispettivo contenuto:

- A) “Documentazione amministrativa” (domanda di partecipazione e documentazione relativa);
- B) “Offerta tecnica”;
- C) “Offerta economica”

La busta A (documentazione amministrativa) deve contenere:

La domanda di partecipazione alla gara, da prodursi in solo originale, redatta su carta regolarizzata ai fini dell'imposta sul bollo (utilizzando preferibilmente il modello predisposto dal Comune), dovrà contenere gli estremi di identificazione della Concorrente - compreso numero di partita IVA e codice fiscale - le generalità complete del firmatario dell'offerta – titolare, legale rappresentante o procuratore.

Detta istanza dovrà altresì contenere dichiarazione resa dal titolare, legale rappresentante o procuratore con sottoscrizione non autenticata, ma con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000, successivamente verificabile, in cui attesta:

- a. l'oggetto sociale dell'Associazione istante, l'associazione a federazioni sportive nazionali e l'iscrizione all'Albo delle Associazioni del Comune di Musile di Piave;
- b. le generalità e le cariche dei legali rappresentanti dell'Associazione;
- c. le generalità dei rappresentanti cessati dalla carica nell'ultimo anno anteriore alla pubblicazione del bando di gara;
- d. che l'Associazione non si trova in stato di estinzione, scioglimento, liquidazione, fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, che a carico della stessa non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la medesima non versa in stato di sospensione dell'attività;
- e. che non ricorre, nei confronti del concorrente e delle persone fisiche sopra indicate, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di lavori pubblici di cui all'art. 38 del D Lgs 163/06; *[nota bene: il Comune procedente si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa motivazione, i concorrenti che risultino essersi resi responsabili di reati o comunque di comportamenti denotanti scarsa affidabilità professionale]*
- f. l'insussistenza di rapporti di controllo con altri soggetti concorrenti alla medesima gara;
- g. di avere preso conoscenza dei luoghi (campi da tennis-calcetto di Via Argine San Marco inferiore e relative pertinenze);
- h. di avere preso conoscenza e di accettare le clausole tutte del bando e del capitolato speciale;
- i. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 120 (centoventi) giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- j. di applicare integralmente agli eventuali dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi di settore, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le attività, e di impegnarsi all'osservanza di tutte le norme anzidette – ivi comprese quelle inerenti l'obbligo di iscrizione agli istituti previdenziali;
- k. le eventuali posizioni previdenziali ed assicurative mantenute dall'Associazione e che l'Associazione stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
- l. che l'associazione non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001;
oppure
- l. che l'associazione si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- m. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)
ovvero
- m. che l'Associazione non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68);
- n. di aver gestito direttamente per almeno un anno nell'ultimo quadriennio impianti sportivi pubblici o privati con caratteristiche qualitative simili a quelle dei campi da tennis-calcetto di Via Argine San Marco inferiore.

Avvertenze:

Alla domanda va allegata copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

In caso di raggruppamento di associazioni, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le associazioni raggruppate. Parimenti, le dichiarazioni sopra elencate devono essere rese da tutte le associazioni raggruppate.

Qualora risultassero presentate dichiarazioni non veritiere, quest'Amministrazione trasmetterà gli atti all'Autorità Giudiziaria ed applicherà le sanzioni previste dalla legge, per quanto di sua competenza, tra cui: la revoca dell'aggiudicazione dell'affidamento e l'esclusione dalla partecipazione a gare future.

In materia di validità delle certificazioni si fa rinvio all'art. 41 del DPR 445/2000.

Il recapito del plico resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse pervenire in tempo utile. Non si darà corso ai plichi pervenuti oltre il termine stabilito nel bando o sui quali non sia indicata la gara cui si riferiscono;

Eventuali irregolarità ai fini della legge sul bollo non determinano l'esclusione dalla gara;

Si procederà allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ammissibile;

Alla domanda va altresì allegata la documentazione di cui ai precedenti punti I.2.1), I.2.2) e I.2.3).

La busta B (offerta tecnica) deve contenere:

L'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione, dovrà articolarsi in tre parti:

- 1) descrizione della propria struttura, in modo da evidenziare il numero e la professionalità del personale a vario titolo (dipendenti e collaboratori) impiegato, attrezzatura sportiva, locali amministrativi e attrezzature d'ufficio possedute;
- 2) descrizione delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente capitolato, completa del sistema di tariffe che si intende applicare all'utenza;
- 3) azioni per i giovani;
- 4) esperienza gestionale pregressa con relativa documentazione a comprova [vedasi punto I.2.3) che precede]; l'assenza della prova dell'esperienza gestionale minima prevista comporta l'esclusione dalla gara, mentre esperienze maggiori sono valutate ai fini del punteggio, come valutabili sono le esperienze gestionali dell'ultimo triennio;
- 5) numero di iscritti nel territorio comunale.

La busta C (offerta economica) deve contenere esclusivamente:

- 1) l'offerta economica, redatta su carta resa legale e formulata conformemente al presente capitolato speciale d'appalto, indicante in cifre ed in lettere l'importo del canone annuale che si intende assumere a proprio carico. Il canone annuale non potrà essere inferiore a € 10,000,00;

III. PROCEDURA DI GARA

La Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a verificare la regolarità della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara. Dopo la decisione circa i concorrenti ammessi e non ammessi, la Commissione di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e successivamente, in separate sedute riservate, procederà alla valutazione delle offerte presentate, fatta salva la facoltà di procedere a verifiche o di richiedere chiarimenti. Infine, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a rendere noti i punteggi tecnici attribuiti, ad aprire le buste contenenti le offerte economiche e ad assegnare provvisoriamente gli impianti sportivi al soggetto che abbia presentato l'offerta nel complesso economicamente più vantaggiosa. La data in cui verrà esperita quest'ultima fase della gara verrà comunicata alle associazioni ammesse mediante fax o altro modo ritenuto celere ed idoneo.

In caso di offerte che abbiano ottenuto il medesimo punteggio complessivo, avrà la preferenza l'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio tecnico. In caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio dell'Amministrazione.

IV. FACOLTÀ DI NON DAR LUOGO ALLA GARA O ALL'AFFIDAMENTO

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, di prorogarne la data o di non procedere all'aggiudicazione definitiva, dandone comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo.

V. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Associazione aggiudicataria, oltre agli obblighi indicati nel Capitolato speciale, dovrà, su invito del Comune:

- presentare la documentazione relativa al possesso dei requisiti inseriti nelle dichiarazioni fatte in sede di gara;
- costituire le coperture assicurative previste dal Capitolato speciale;
- depositare presso l'Ufficio contratti del Comune un fondo adeguato per le spese di stipula della convenzione, di registro ed accessorie, a carico dell'aggiudicatario;
- stipulare la convenzione come da punto VI che segue.

Ove nel termine di dieci giorni dalla data del suddetto invito, l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione della convenzione nel giorno stabilito, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza, con facoltà di affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Prima della stipulazione del contratto sarà verificata l'insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n.159 e ss. mm. ii., nonché in caso in cui l'aggiudicatario sia un'Associazione con dipendenti, verrà acquisito d'ufficio il DURC.

VI GESTIONE

DI STRUTTURE COMUNALI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPORTIVE CAMPI DA TENNIS-CALCETTO DI VIA ARGINE SAN MARCO INFERIORE

E RELATIVE PERTINENZE

art. 1

Oggetto della convenzione

Il Comune di Musile di Piave (d'ora in poi "il Comune") concede all'Associazione (d'ora in poi "l'Associazione" o "il concessionario") l'uso e la gestione degli impianti sportivi di Via Argine San Marco inferiore, costituiti dai campi da tennis-calcetto comunali e relative pertinenze (come meglio descritti nella planimetria allegata) per le finalità descritte nella presente convenzione. Gli impianti sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario. Per la consegna sarà redatto, congiuntamente dalle parti, apposito verbale di consistenza.

art. 2

Scopo della convenzione

Scopo della convenzione è quello di assicurare la custodia degli impianti sportivi comunali concessi e la loro gestione per finalità sportive sia dilettantistiche che ludiche ed amatoriali. La gestione deve tendere a massimizzare la fruibilità degli impianti da parte della collettività locale, con preminente attenzione al settore giovanile e scolastico, secondo quanto previsto nell'"offerta tecnica" presentata in sede di gara. Sono esclusi usi diversi da quelli disposti dalla presente convenzione, salvo casi eccezionali previamente autorizzati dal Comune.

art. 3

Durata della concessione

La concessione ha la durata di tre anni a decorrere dal 01/09/2018 e sino al 30/06/2021. Tuttavia, il Comune, per preminenti motivi di pubblico interesse, può risolvere anticipatamente l'affidamento, allo scadere del primo anno (01.09.2018) con lettera raccomandata RR, da inviare al concessionario con un preavviso di almeno sei mesi. La riconsegna verrà effettuata mediante verbale, da redigersi in contraddittorio tra le parti. In caso di urgenza il Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata degli impianti all'assegnatario, in pendenza di stipula del contratto.

Art. 4

Canone della concessione

Il canone annuale è fissato in € 10.000,00, da versarsi in due semestralità anticipate presso la Tesoreria Comunale.

Il canone è soggetto all'aggiornamento annuale, su richiesta del concedente, in misura pari al 100 % della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo nell'anno precedente. Il primo aggiornamento decorre dal 01.01.2020.

Il concessionario potrà richiedere lo scomputo, dal canone annuale, del valore dei lavori di manutenzione straordinaria eseguiti a proprie spese presso l'Impianto Sportivo Comunale di cui alla presente convenzione, debitamente proposti al Comune di Musile di Piave e previamente autorizzati dallo stesso.

In particolare, il concessionario potrà richiedere lo scomputo, dal canone annuale, del valore dei lavori di cui al successivo art. 7 - primo alinea.

Art. 5

Utile

La convenzione non prevede scopo di lucro, in considerazione della finalità pubblica, sportiva e sociale della stessa.

L'eventuale utile prodotto dall'attività non potrà essere distribuito ma utilizzato per iniziative/programmi/attività da concordare con l'Amministrazione Comunale e dovrà essere introitato dal bilancio comunale, con specifica destinazione sportiva.

art. 6

Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a svolgere le attività programmate e descritte nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Il concessionario, in particolare, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- annualmente e preventivamente il concessionario presenterà al Comune il programma di attività per l'anno entrante, comprensivo delle attività specificamente rivolte all'avviamento allo sport; il programma dovrà individuare le tariffe o quote da applicare all'utenza. Il Comune potrà formulare osservazioni o proposte di cui l'Associazione dovrà tener conto. Il programma per il primo anno di gestione dovrà essere depositato agli atti del Comune in data; in merito a tale programma il

Comune si riserva di formulare eventuali osservazioni e/o suggerimenti che il concessionario terrà in debita considerazione;

- il concessionario è tenuto a mettere a disposizione del Comune (senza ulteriori oneri per il medesimo) gli impianti sportivi per lo svolgimento di attività/iniziativa organizzate o patrocinata dall'ente medesimo almeno per il numero di giornate indicato in offerta; inoltre il concessionario è tenuto a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune di Musile di Piave proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno;
- il concessionario dovrà consentire, compatibilmente con la propria programmazione, l'uso degli impianti da parte di terzi, quali scuole, o gruppi ginnici e sportivi, soddisfacendo prioritariamente le esigenze locali. In particolare, il concessionario si impegna ad agevolare e favorire l'uso delle strutture sportive da parte delle scuole;
- il concessionario comunicherà al Comune i nominativi e le qualifiche professionali del proprio referente per la gestione degli impianti concessi e delle altre persone incaricate della direzione/svolgimento delle attività;
- a conclusione di ciascun esercizio, l'Associazione presenterà al Comune la relazione sull'attività svolta ed il rendiconto consuntivo, approvato dall'organo societario competente, redatto quantomeno in termini di competenza e di cassa. Il rendiconto dovrà essere idoneo ad evidenziare separatamente i costi ed i ricavi di gestione delle strutture affidate;
- il concessionario assumerà le necessarie coperture assicurative, sia per danni a fruitori degli impianti e a terzi in generale, sia per danni arrecabili alle strutture/impianti affidati.
- il concessionario dovrà utilizzare e far utilizzare l'impianto in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia. Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge applicabili in materia, compatibili con la natura dell'impianto affidato.
- secondo l'art. 19 del D.M. del 18.03.1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi", il concessionario dovrà individuare nel titolare dell'impianto o complesso sportivo il responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza il quale, per tale compito, può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio delle attività, il cosiddetto "responsabile della sicurezza".

art. 7

Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- il rifacimento integrale, entro il primo anno di vigenza della presente convenzione, della copertura del fondo del campo da tennis coperto, facente parte dell'impianto sportivo di cui alla presente convenzione, con diritto a scomputo, ai sensi del precedente art. 4;
- il pagamento del canone annuale;
- le spese necessarie per il personale addetto alla custodia, pulizia e funzionamento degli impianti e, in generale, tutte le spese gestionali relative allo svolgimento delle attività previste, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo, i suoi collaboratori ed i fruitori degli impianti;
- le spese per i consumi di energia elettrica, combustibili, acqua, per l'eventuale espurgo delle fosse biologiche, per materiale vario e quant'altro necessari alla normale attività dell'impianto. Il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese agli adempimenti tecnici e amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata della concessione;
- le spese per manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti, che dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti e di quelle antincendio.

Si intende in particolare per manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti:

- a) tinteggiature interne, riparazioni di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie;
- d) riparazioni e sostituzioni di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni, in conseguenza dell'uso;
- e) riparazione e sostituzione di parti accessorie di tutte le apparecchiature elettriche installate;
- f) cambio lampade, interruttori, punti presa, fusibili, apparecchi di illuminazione;
- g) falciatura, rullatura, mantenimento, manutenzione, concimazione del verde e quant'altro necessario al suo ottimale mantenimento;
- h) necessarie sostituzioni di tutte le parti mobili dei campi di gioco (reti ecc);

i) tracciatura dei campi da gioco.

Il concessionario si impegna e si obbliga di mantenere, comunque, gli impianti in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterli riconsegnare al concedente, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

L'Amministrazione Comunale potrà prescrivere l'attuazione di quei lavori manutentivi ordinari che si rendessero necessari e che dovranno essere formalizzati con apposito verbale.

Le spese di straordinaria manutenzione provocate da atti vandalici o da indisciplina dei fruitori nonché dagli spettatori durante le attività svolte saranno a carico del concessionario. Qualora il concessionario non provveda al ripristino entro 30 giorni, vi provvederà l'Amministrazione Comunale, addebitandone il relativo costo all'Associazione concessionaria.

L'Associazione svolgerà le attività previste negli impianti sportivi concessi in nome proprio e sotto la propria responsabilità.

E' esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per danni che al concessionario ed a terzi potessero derivare dall'esercizio e/o dalla fruizione degli impianti in concessione. A tali fini il concessionario contrae adeguata copertura assicurativa (la polizza - massimale unico almeno euro 1.000.000,00 pro evento - va presentata al Comune entro il _____ e comunque non oltre l'inizio dell'attività 2018/2019 se precedente, pena la risoluzione unilaterale della convenzione da parte dell'Amministrazione Comunale).

art. 8

Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Comune di Musile di Piave:

- gli oneri di manutenzione straordinaria dell'impianto (ad esclusione di quanto indicato all'art. 7 - primo alinea;

art.9

Contributi economici

Per sostenere iniziative aggiuntive e di particolare rilevanza eventualmente proposte anno per anno, con dettagliata e motivata istanza dall'Associazione concessionaria, il Comune si riserverà la facoltà di concedere appositi contributi economici.

art. 10

Subconcessione e modificazione degli impianti

Il concessionario non può cedere o sub concedere in tutto od in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della presente convenzione. Sono fatti salvi gli utilizzi parziali o occasionali da parte di terzi. Non potranno altresì essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale, prevista presentazione dei relativi progetti all'Ufficio Tecnico Comunale. Le spese inerenti le modificazioni od innovazioni che dovessero chiedere prove di agibilità e/o omologazione dell'impianto saranno a carico del concedente.

art. 11

Esercizio dell'attività di bar

Qualora il concessionario intenda effettuare attività di ristorazione durante le manifestazioni, le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative all'attività di bar e/o ristorazione dovranno essere intestate al legale rappresentante dell'Associazione concessionaria o altro soggetto incaricato dal concessionario il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative richieste. Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di concessione e non sono trasferibili altrove essendo vincolate all'attività degli impianti sportivi oggetto della presente concessione. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali relativi al suddetto esercizio.

art. 12

Pubblicità commerciale

Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della concessione, osservando tutte le disposizioni regolamentari e le leggi vigenti. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovranno essere comunicati ai servizi tributari comunali; l'installazione di strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, schermi ecc.) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione. Il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni. Resta a carico del concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

art. 13

Controlli

L'Amministrazione Comunale ha ampia facoltà di controllo, a mezzo di propri incaricati, sull'attività del concessionario; detta attività di controllo può essere esercitata in qualsiasi momento, anche mediante accesso agli impianti, per verificare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità alla convenzione. Delle ispezioni verrà redatto apposito verbale; il concessionario potrà inserirvi eventuali proprie osservazioni. Il responsabile del competente servizio del Comune può fornire al concessionario indicazioni e direttive circa la corretta gestione degli impianti.

art. 14

Inadempimenti

In tutti i casi di mancato rispetto di quanto stabilito nella presente convenzione verrà elevata contestazione al concessionario, che potrà entro il termine di giorni 15 (quindici) presentare controdeduzioni. L'Amministrazione avrà facoltà di procedere all'applicazione di una sanzione pecuniaria, per ogni violazione, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00. Il Comune può unilateralmente risolvere la convenzione, anche con effetto immediato, mediante lettera raccomandata, in caso di gravi violazioni o recidiva. Si considerano gravi violazioni, in particolare:

- il mancato versamento del canone annuale dovuto al Comune;
- l'omessa effettuazione dei lavori di manutenzione o di riparazione di competenza del concessionario;
- la chiusura o comunque il non utilizzo degli impianti.

art. 15

Verbali di consegna e riconsegna

Alla consegna e alla riconsegna degli impianti saranno redatti, in contraddittorio tra le parti, appositi verbali.

art. 16

Disposizioni generali e finali


Il rapporto tra il Comune di Musile di Piave ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa di immobili a destinazione vincolata di uso pubblico o di pubblica utilità e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme della Legge 27.01.63 n. 19 sulla tutela giuridica dell'avviamento commerciale né alle norme vigenti in materia di locazioni di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia di concessione di immobili indisponibili comunali.

Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla convenzione da stipulare. Qualora ciò non fosse possibile, ogni controversia verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal Comune, uno dal concessionario e uno dal presidente del Tribunale di Venezia. Il Tribunale provvederà altresì alla nomina dell'arbitro di parte inadempiente su istanza della parte più diligente. Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

Tutte le spese inerenti la stipula della convenzione per l'affidamento degli impianti sono a carico del concessionario.

Allegato: planimetria dell'impianto e delle strutture di proprietà comunale.



IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI TENNIS-CALCETTO DI VIA ARGINE SAN MARCO INFERIORE